



Ministero delle  
Attività Produttive  
DG AMTC



DG SANCO



Provincia Autonoma  
di Bolzano

## La Class Action: quando l'unione dei consumatori fa la forza

Si va affermando negli ordinamenti europei il nuovo strumento di tutela collettiva

In questi ultimi tempi si sente molto parlare della *class action* ed è acceso il dibattito sia negli ambienti politico- istituzionali che in seno alle associazioni a difesa dei consumatori, per la portata innovativa che lo strumento rappresenta per il nostro ordinamento, che conosce già l'azione inibitoria, ossia un'altra forma di tutela collettiva finalizzata alla sola cessazione dell'illecito.

Per *class action* si intende un'azione legale iniziata da un soggetto che chiede al Tribunale di essere autorizzato ad agire "per sé e per altri che si trovano nella medesima situazione". Si tratta, quindi, di uno strumento che consente a tutti i soggetti che abbiano subito un danno di beneficiare dell'attività processuale condotta da un soggetto (chiamato negli Usa *lead representative*) anche nell'interesse di altri.

Solitamente il *lead representative* è scelto tra i soggetti che vantano il maggior danno. Nella concezione statunitense la *class action* è lo strumento processuale attraverso il quale si mira ad ottenere il risarcimento danni derivante dalla violazione dei diritti individuali paralleli ed omogenei.

Il processo viene instaurato da un singolo attore che agisce per sé stesso e in rappresentanza e per conto di un gruppo, la cui esatta composizione viene definita con il concorso del giudice.

È avviata la discussione in Parlamento dei progetti di legge attualmente presentati sull'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria, nota come *class action*. Si tratta di un provvedimento molto importante per i milioni di "cittadini-consumatori", ma anche per l'efficienza del sistema economico e giudiziale

Italiano, in quanto le tre funzioni essenziali di questo strumento giuridico sono:

- \* la prevenzione degli illeciti plurioffensivi, poiché lo strumento, se correttamente introdotto, può costituire un formidabile deterrente;
- \* il risarcimento dei danni causati dagli illeciti plurioffensivi;
- \* lo sgravio del carico dei Tribunali da azioni seriali tutte di identico contenuto con conseguente incremento della certezza del diritto evitando il fenomeno di giudizi difformi sullo stesso tema.

### Da dove nasce la necessità della *class action*

La proliferazione dell'economia di mercato tramite la produzione di beni e fornitura di servizi può provocare talvolta la lesione dei diritti od interessi di una moltitudine di consumatori ed utenti.

A fronte di ciò, vi è una maggiore consapevolezza e si fa più evidente la necessità di rafforzare gli strumenti esistenti come anche quella di predisporre dei nuovi.

A livello europeo un sistema di azione di gruppo è stata già prevista con l'introduzione dell'azione

inibitoria o *injunction Directive*, che riconosce ad organismi come le associazioni dei consumatori o ad ONG il mandato di agire nel nome di interessi collettivi. Lo strumento della *class action* andrebbe, quindi, ad aggiungersi all'azione inibitoria.

Molteplici i fattori che rendono l'azione di classe un punto di forza non solo per i singoli consumatori presi individualmente, ma per il mercato stesso: da un lato si ridurrebbe-



ro i costi, i tempi, le difficoltà di accesso alla giustizia, la complessità della controversia e l'incertezza circa il suo esito e dall'altra lo strumento costituisce certamente un utile deterrente per le imprese, che si sentirebbero scoraggiate ad applicare strategie lesive nei confronti della massa dei consumatori.



### L'azione di gruppo nella versione Europea

Recentemente durante la sua visita a Roma la commissaria europea per la tutela dei consumatori Meglena Kuneva ha sottolineato che "il ricorso collettivo" costituisce uno dei punti strategici della strategia per i consumatori 2007-2013 ed ha manifestato il suo favore ad una formula di risarcimento del gruppo danneggiato, non però come semplice copia del modello statunitense, stante la peculiarità degli ordinamenti degli Stati Membri.

Anche per evidenziare tali difformità, nella presentazione si parla di "*collective redress*" anziché di "*class action*" tracciando così la prima formale differenza dal sistema americano. Il ricorso collettivo così concepito presenterebbe, secondo Kuneva, un aspetto preventivo molto importante soprattutto nel settore dei servizi e della sanità.

Le problematiche connesse alla trasposizione dell'istituto nella cornice legislativa europea sono di ordine diverso. Si tratta di aspetti fondamentali in seno al processo come, ad esempio, la legittimazione ad agire, in merito alla quale anche l'esperienza statunitense insegna che non è sempre facile e scontato individuare il gruppo dal quale l'azione viene proposta.

Altro aspetto di importanza cruciale riguarda l'opzione dell'*opt in* ed *opt out*. Con la prima si intende che il consumatore accetta volentieri di fare parte attiva di un'azione di gruppo, mentre con la seconda si intende la partecipazione obbligatoria del singolo consumatore anche se annuncia di non volerne fare parte. È necessario, inoltre, delineare con esattezza la figura e le funzioni del giudice, che deve evidenziare la cornice dei legittimati attivi, fornendo alle parti e agli operatori un quadro chiaro di tutti i dettagli processuali utili a definire la posizione di ciascuno delle parti.

Diversi paesi nell'ambito dell'Unione Europea hanno già introdotto meccanismi di risarcimento collettivo con diversi elementi che si adattano ai vari sistemi.

In Francia, ad esempio, parte del Codice del Consumo permette alle associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale di agire in "rappresentanza congiunta" quando un gruppo di consumatori subisce una lesione da parte dello stesso professionista.

In Portogallo è prevista sia l'azione del singolo consumatore come attore individuale che l'azione dell'associazione come legittimati attivi. Quando la decisione è favorevole all'attore diventa obbligatoria per il gruppo come tale e non solo per le parti in causa.

In Spagna la nuova legislazione sull'azione di gruppo è entrata in vigore nel 2001. La legittimazione attiva spetta alle associazioni dei consumatori, ad alcuno degli organismi pubblici, agli organismi dei consumatori e ad individui privati, che hanno l'interesse ad agire in rappresentanza del gruppo. Se i consumatori partecipano all'azione la compensazione del danno, in caso di positivo riconoscimento, sarà suddivisa tra tutti gli individui. In pratica anche questa legislazione ha trovato poco riscontro nella prassi per cui l'impatto è stato limitato.

In Svezia il modello dell'azione di gruppo è entrato in vigore nel Gennaio 2003. Nel sistema svedese le azioni di gruppo hanno fatto ingresso già dal 1991 mentre la loro trasposizione nel sistema è avvenuto gradualmente tramite un aumento di fatto delle competenze del *National Board of Consumer Claims*, il quale aveva espresso un parere su un caso pilota.

### Il dibattito italiano sull' introduzione della class action

L'esperienza italiana già vanta l'esistenza di un altro mezzo di tutela collettiva: l'azione inibitoria, introdotta dalla L. 30.07.98 n. 281, i cui contenuti sono confluiti negli artt. 139 e 140 del Codice del Consumo.

All'esame della Camera dei Deputati sono oggi due progetti tra cui quelli del primo gruppo Bersani, Maran, Buemi che si fonda sull'attribuzione della legittimazione ad agire alle associazioni dei consumatori e quelli del secondo gruppo Capezzone, Fabris e Pedica, che si basano su un disegno diverso, più radicale, che ricorda il modello della *group action* inglese dove legittimato a promuovere l'azione è ogni danneggiato, ma agli effetti della cosa giudicata sono soggetti soltanto coloro che, entro un certo termine, abbiano espressamente fatto personale richiesta di partecipare al procedimento collettivo.

Il dato comune tra tutti i disegni di legge è l'intento di collocare la nuova disciplina dell'azione risarcitoria collettiva all'interno del Codice del Consumo. Le posizioni delle maggiori associazioni dei consumatori emerse durante le audizioni alla Camera dei Deputati hanno posto l'accento su problematiche come la legittimazione attiva, l'efficacia della sentenza, la rideterminazione della fase conciliativa successiva all'emanazione della sentenza ovvero alla firma di un accordo giudiziale, l'interruzione della prescrizione e la sospensione dei processi individuali pendenti al momento della proposizione dell'azione di classe.

La proposta governativa sembra, tra le due opzioni di cui sopra, quella sostenuta maggiormente dalle associazioni, che però non esitano a suggerire piccole correzioni alla stessa come ad esempio riconoscere alle associazioni dei consumatori la possibile azione per il risarcimento del danno. La presenza fra le proposte dell'iniziativa legislativa di marca governativa rappresenta un chiaro segnale della volontà dell'esecutivo di andare avanti sulla strada dell'adozione di questo strumento di tutela dei consumatori.

